

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale

della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 9532/ 48.11.2022 del 6 maggio 2022

/ Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato della Famiglia delle Politiche
Sociali e del Lavoro

*Dipartimento Regionale della Famiglia e
delle Politiche Sociali*

Servizio 6 - "Albi – Gestione e Vigilanza"

(rif. nota prot. 14492 del 22/04/22)

Oggetto: Richiesta di parere in ordine all'autorizzazione all'ampliamento dei posti ex art. 39 comma 5 della l.r. 9/2021. Standard organizzativi delle comunità alloggio per minori – D.P.Reg. 29.06.1988.

1. Con il parere in riscontro codesto richiedente espone le criticità scaturenti dalla applicazione della disposizione dettata dall'art. 39 comma 5 della l.r. 9/2021.

Al riguardo viene specificato che sino ad ora, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 26 e 28 della l.r. 22/86, sono state attivate le procedure, finalizzate all'autorizzazione prima e all'iscrizione poi all'albo regionale degli Enti socio – assistenziali delle Comunità Alloggio per Minori, applicando i previsti standard regionali di riferimento (D.P.Reg. 29,06,1988 e D.P.reg. 04.06.1996 n. 158) .

Viene specificato che gli Standard al momento vigenti prevedono che :

- la struttura sia un appartamento di civile abitazione con una superficie di 150/200 mq, ospiti un numero di minori di 8/10 unità in stanze da 2/3 posti letto;

- il personale sia composto da n. 1 operatore sociale responsabile , n. 4 educatori professionali, n. 1 ausiliario e infine con rapporto i consulenza n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Con la legge regionali n. 9/21 la capacità ricettiva della comunità alloggio per minori è stata ampliata pur restando immutati i predetti standard strutturali ed organizzativi.

Ciò, a detta di codesto Richiedente, non solo stravolgerebbe la *“natura di carattere familiare”* delle comunità in questione, ma creerebbe *“difficoltà nella gestione e nella coabitazione degli ospiti”* e darebbe spazio a *“possibili speculazioni in ordine ai costi sostenuti per la gestione”*.

Premesso quanto sopra *“ in assenza delle modifiche necessarie degli standard strutturali ed organizzativi attualmente vigenti”* Codesto Dipartimento ritiene che *“l’unica strada percorribile è l’abrogazione dell’art. 39 comma 5 della l.r. 9/2021”*.

In ultimo, nel rinviare ai contenuti di un quesito posto dal Comune di Palermo, viene chiesto l’avviso di questo ufficio *“nel merito dell’applicazione di una retta in assenza di adeguati standard di riferimento”*.

2. Con riferimento al quesito formulato con la richiesta in riscontro si osserva quanto segue.

Preliminarmente si precisa che lo Scrivente è istituzionalmente chiamato a rendere pareri su quesiti giuridico – interpretativi di norme legislative e regolamentari di fonte regionale che presentino difficoltà applicative o che, comunque, pongano questioni di rilevanza ermeneutica di carattere generale, esulando dalle proprie competenze qualsiasi valutazione in merito alla opportunità di abrogare una disposizione.

Una eventuale abrogazione o modifica delle disposizioni attualmente in vigore, qualora ritenuta necessaria, andrebbe proposta nelle opportune sedi su iniziativa dell’Assessore al ramo.

Infine, non rientra nelle competenze di questo Ufficio esprimere pareri di merito sulla legittimità o correttezza di provvedimenti di carattere gestionale, riconducibili esclusivamente alla competenza dell’Amministrazione attiva.

Purtuttavia, attesa la delicatezza della questione sottoposta, nell'ottica di una fattiva collaborazione, si osserva quanto segue.

In linea generale non può non evidenziarsi che la volontà del legislatore regionale - fintanto che una norma rimane in vigore - non può essere disattesa, neanche in ipotesi di verosimile sussistenza di profili di incostituzionalità della stessa.

Ciò vale a maggior ragione nel caso concreto in cui, lungi dal prospettare profili di incostituzionalità, codesto Dipartimento si limita ad evidenziare un mancato coordinamento della norma di cui si discute con il quadro normativo vigente in materia.

Fatta questa doverosa premessa di carattere generale, deve però osservarsi che sebbene la disposizione più volte richiamata sia attualmente in vigore, la stessa stante la sua natura programmatica e non precettiva, non appare immediatamente applicabile.

Ed invero, il legislatore regionale, non ha introdotto alcun innalzamento immediato degli standards attualmente vigenti, ma ha autorizzato l'Assessorato competente a disporre la modifica, purché nel rispetto di specifici presupposti (*“nei soli casi di necessità di ricovero di minori vittime di abuso”*), limiti finanziari (*“nei limite delle risorse finanziarie”* e *“senza oneri a carico del bilancio regionale”*) e numerici (*“fino ad un numero massimo di cinque posti minori per comunità alloggio”*).

Al fine di dare compiuta attuazione alla disposizione di carattere speciale in argomento sarà, pertanto, necessario provvedere ad adottare una disposizione attuativa, che tenga conto dei superiori limiti.

In tale ottica, non appare superfluo osservare che la locuzione *“l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro (...) è autorizzato ad elevare gli standard di cui ai decreti del Presidente della Regione del 29 giugno 1988 e del 4 giugno 1996, n. 158 fino ad un numero massimo di cinque posti per comunità alloggio”* non è di immediata comprensione.

Ed, infatti, se da un lato la disposizione, ad una prima lettura, sembrerebbe autorizzare un innalzamento di ciascuno degli standard (strutturali, organizzativi, gestionali) in atto operanti per le strutture di accoglienza con una conseguente ricalibratura degli stessi in proporzione all'aumento dei posti letto, dall'altro a tale interpretazione sembrerebbero ostare le ragioni di tutela emergenziale sottese alla norma.

Ed infatti l'aumento dei posti letto, coordinato e condizionato dalla contestuale modifica di tutti gli altri parametri previsti (quali ad esempio: metri quadri dell'appartamento, numero di bagni ogni n./minori, personale adibito alla struttura) così

come sarebbe auspicabile, richiederebbe costi, tempi e adempimenti (anche a carico delle strutture) che non appaiono compatibili con le ragioni di urgenza alle quali il legislatore fa riferimento.

Per altro verso un eventuale aumento limitato esclusivamente ai posti letto, da un lato potrebbe far emergere le criticità prospettate da Codesto Dipartimento, dall'altro potrebbe essere disposto solo nei limiti in cui non confligga con le disposizioni in materia di tutela, sicurezza ed igiene a garanzia dei piccoli ospiti delle strutture di accoglienza, in atto vigenti, e comunque per tempi limitati.

In conclusione, nel condividere le perplessità individuate da codesto Richiedente , si suggerisce di valutare la proposizione di un intervento normativo che, modificando l'attuale testo dell'art. 39, comma 5 l.r. 9/21, ne chiarisca la portata .

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 /6/1998 , n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso presso codesto dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8/9/1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente ufficio.

F.to Il funzionario
Avv. Marina Miceli

F.to il Dirigente
Avv. Francesca Marcenò

F.to L'Avvocato Generale
Bologna